

‘SI STIPULAM INCENDENTIS IGNIS EFFUGIT...’:
INCENDIO E TUTELA AQUILIANA NELLA RIFLESSIONE DI CELSO
(ULP. 18 AD ED., COLL. 12.7.5)

M. Floriana Cursi
Catedrática de Derecho Romano
Universidad de Roma Tor Vergata

1. IL TESTO

In un lungo frammento ulpiano, contenuto nella *Collatio legum*, viene esaminata un’ampia casistica in materia di incendio che si completa con il riferimento alle tutele che, rispetto alle singole fattispecie, vengono proposte dai giuristi richiamati da Ulpiano. Celso è uno di questi giuristi che, in relazione a un’ipotesi di incendio delle stoppie di un fondo, distingue tra l’applicazione della tutela aquiliana diretta e quella dell’*actio in factum legis Aquiliae*:

Ulp. 18 *ad ed.*, *sub titulo si fatebitur iniuria occisum esse in simplum et cum diceret*, *Coll. 12.7*: 1. Item si insulam meam adusseris vel incenderis, Aquiliae actionem habebō, idemque est, et si arbustum meum vel villam meam. 2. Quod si dolo quis insulam exusserit, etiam capitis poena plectitur, quasi incendiarius. 3. Item si quis insulam voluerit exurere et ignis etiam ad vicini insulam pervenerit, Aquilia tenebitur lege vicino etiam, non minus inquilinis ob res eorum exustas, et ita Labeo libro XV responsorum refert. 4. Sed si stipulam in agro tuo incenderis ignisque evagatus ad praedium vicini pervenerit et illud exusserit, Aquilia lex locum habeat an in factum actio sit, fuit quaestio. 5. Sed plerisque Aquilia lex locum habere non videtur, et ita Celsus libro XXXVII digestorum scribit. Ait enim ‘si stipulam incendit ignis effugit, Aquilia lege eum non teneri, sed in factum agendum, quia non principaliter hic exussit, sed dum aliud egit, sic ignis processit’. 6. Cuius sententia et rescripto divi Severi conprobata est in haec verba: ‘profitere propter ignem, qui pabuli gratia factus culpa servorum Veturiae Astiliae evagatus agrum tuum, ut proponis, depopulatus est, ad exemplum legis Aquiliae noxali iudicio actura: si litis aestimatio permittitur, iudicium consistere potest’. Videlicet non est visa Aquilia sufficere.

Nella parte che precede il parere di Celso, la discussione ruota intorno all’incendio di un edificio. Nel primo paragrafo è prevista l’azione aquiliana contro chi abbia bruciato e incendiato un edificio a più piani, una villa o un albero altrui. Si aggiunge poi che se l’incendio fosse stato doloso sarebbe stata prevista anche la pena capitale.

Segue la casistica: qualora il fuoco fosse stato appiccato con l'intenzione di incendiare un'*insula* e si fosse poi propagato anche all'*insula* del vicino, il danneggiante sarebbe stato tenuto con l'azione aquiliana nei confronti del proprietario della prima *insula* e della seconda alla quale l'incendio si era esteso. Se fossero andate distrutte anche cose appartenenti agli inquilini dell'edificio, il danneggiante avrebbe dovuto risarcire anche quei danni, secondo il parere di Labeone. Subito dopo viene esposto un caso apparentemente simile con soluzione dubbia rispetto all'azione da adottare: se il fuoco, appiccato da qualcuno per bruciare le stoppie nel proprio fondo, si fosse propagato nel fondo del vicino bruciandolo, si era dibattuto se si dovesse usare l'azione aquiliana o quella *in factum*. L'opinione maggioritaria escludeva l'azione aquiliana, come si evince dal parere di Celso (Lenel 623) conservato nei suoi *digesta* e che viene riportato testualmente da Ulpiano: se il fuoco di chi stava incendiando le stoppie del proprio giardino si fosse propagato, incendiando il fondo del vicino, non si sarebbe potuto agire con l'azione aquiliana ma con quella *in factum*, perché chi ha appiccato il fuoco nel proprio fondo non compie l'attività del bruciare in via principale, ma mentre faceva altro (*sed dum aliud egit*), ovverosia una pratica agricola, il fuoco ha cominciato a propagarsi. Questa soluzione si trova confermata in un rescritto del *divus Severus*, nel quale si precisa che se il fuoco si era esteso a causa della negligenza degli schiavi, pur essendo stato acceso per scopi agricoli, si agirà con l'azione in fatto con possibilità di consegna nossale.

2. LA DOTTRINA

La dottrina ha proposto diverse interpretazioni della distinzione celsina. Albanese¹ ha ritenuto che l'*aliud facere* di chi appicca il fuoco per bruciare le stoppie nel proprio fondo costituisca un *non facere* rispetto all'eventuale responsabile, senza rientrare nella nozione di danno aquiliano. Senonché — prosegue il maestro palermitano —, in considerazione della colpa dell'agente, il fuoco, propagandosi, avrebbe prodotto un danno che solo l'*actio in factum*, con una latitudine di applicazione più ampia dell'azione diretta e di quella *utilis*², avrebbe potuto riparare³.

¹ B. ALBANESE, *Studi sulla legge Aquilia*, I, *Actio utilis e actio in factum ex lege Aquilia*, in «Annali Palermo», 21, 1950, 25 ss.

² ALBANESE, *Studi sulla legge Aquilia*, cit., 27, ritiene che l'*actio utilis* sanzioni il *damnum non corpore*.

³ ALBANESE, *Studi sulla legge Aquilia*, cit., 27. A. CORBINO, *Actio directa, actio utilis e actio in factum nella disciplina giustiniana del danno aquiliano*, in *Studi per G. Nicosia*, III, Milano, 2007, 14, insiste sulla genuinità del riferimento all'*actio in factum* come rimedio distinto dall'*actio utilis* nel testo, escludendo che essa sia frutto di escogitazione compilatoria.

Anche Schipani interpreta l'*aliud facere* come un'attività diversa dall'*urere* nel senso richiesto dalla legge Aquilia, anche se poi, secondo lo studioso, «la sensibilità alle esigenze concrete» avrebbe portato il giurista «a riconoscere ugualmente la responsabilità»⁴. Il confronto con il riferimento al caso del rescritto del *divus Severus* illuminerebbe il profilo soggettivo della fattispecie celsina nel senso della negligenza dell'agente il quale, pur avendo realizzato un'attività lecita nel proprio fondo, non sarebbe stato sufficientemente accorto rispetto alla propagazione del fuoco nel fondo del vicino, al punto da arrecargli un danno del quale è chiamato a rispondere⁵.

Sviluppa quest'ultimo profilo Cerami, il quale si sofferma sulla locuzione *non principaliter exurere*, ravvisandovi una responsabilità per colpa dell'agente⁶. La negligenza di chi ha bruciato le stoppie nel proprio fondo comporterebbe il risarcimento del danno attraverso l'azione in fatto che, secondo Cerami⁷, non sarebbe giustificata dalla condotta omissiva ravvisata da Albanese, bensì dall'assenza degli elementi tipici dell'*urere* aquiliano, come sostenuto da Schipani⁸.

Insiste sulla mancanza della causalità diretta, instaurando un parallelismo con il *causam mortis praestare*, Ziliotto la quale lascia da parte la valutazione del comportamento del responsabile sotto il profilo soggettivo⁹.

3. UN RIESAME DEL TESTO

Per spiegare la distinzione tra azione diretta, *utilis* e *in factum*, gli studiosi hanno portato l'attenzione principalmente sulla configurazione del nesso causale, a cui qualcuno ha collegato anche la rilevanza del criterio soggettivo. Per comprendere il ruolo di questi due elementi nella fattispecie celsina, mi sembra necessaria una rilettura generale della testimonianza.

La prima cosa che emerge chiaramente dalla casistica è la distinzione tra l'appicare il fuoco a una *res* altrui (*a*)¹⁰ e a una *res* propria (*b*)¹¹. In entrambi i casi viene poi esaminata la possibilità che l'incendio si propaghi alla *res* di un terzo (*a*₁ e *b*₁).

⁴ S. SCHIPANI, *Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e problema della culpa*, Torino, 1969, 336.

⁵ SCHIPANI, *Responsabilità ex lege Aquilia*, cit., 338 ss.

⁶ P. CERAMI, *La concezione celsina del ius. Presupposti culturali ed implicazioni metodologiche*, in «Annali Palermo», 38, 1985, 151 s.

⁷ CERAMI, *La concezione celsina*, cit., 153.

⁸ Cfr. *supra*, nt. 4.

⁹ P. ZILIO, *Limputazione del danno aquiliano. Tra iniuria e damnum corpore datum*, Padova, 2000, 161 ss., spec. 170.

¹⁰ § 3.

¹¹ § 4.

Gli effetti sono ovviamente diversi: a) nel primo caso si applicherà l'azione aquiliana diretta¹², accanto alla sanzione criminale, la *poena capitis* per la condotta dolosa; a₁) qualora l'incendio si propaghi a beni del vicino, si continuerà a usare l'azione diretta, e la soluzione risulta avvalorata da un parere di Labeone.

Rispetto al caso *sub a*), diversamente dalla fattispecie principale, non è specificato che la *res*, nella specie un'*insula*, appartenga a un soggetto diverso dall'agente¹³ (*item si quis insulam voluerit exurere...*). L'assenza dell'aggettivo possessivo può essere interpretata in due sensi: ritenere che l'edificio incendiato non sia altrui, ma di chi abbia appiccato il fuoco¹⁴; oppure pensare che il possessivo sia caduto in una versione meno accurata¹⁵ del testo di Ulpiano a confronto con quella conservata nel Digesto¹⁶ ove l'aggettivo possessivo affianca il sostantivo *insula*. A me sembra che la comparazione tra le due versioni possa offrire un elemento testuale che pesa a favore della caduta del possessivo, così da ritenere altrui l'*insula* incendiata. Questa ipotesi mi sembra trovare una conferma anche nella simmetria della trattazione casistica sottolineata dall'uso del *sed* oppositivo con cui si apre la seconda parte della testimonianza dedicata all'esame dell'incendio di una *res* propria (§ 4).

Mentre l'uso dell'azione aquiliana diretta non richiede giustificazioni nel caso dell'incendio dell'*insula* altrui, è necessario per Ulpiano ricorrere all'autorità di Labeone

¹² Cfr. anche Ulp. 18 *ad ed. D. 9.2.27.7: item si arbustum meum vel villam meam incenderit, Aquiliae actionem habebo.*

¹³ Mentre nel § 1, l'*insula* è *mea*, nel § 3 si trova solo *insula*.

¹⁴ C. A. CANNATA, *Genesi e vicende della colpa aquiliana*, in «Labeo», 17, 1971, 73 e nt. 20, ritiene irrilevante ai fini della soluzione la titolarità dell'*insula* bruciata per prima. *Contra* ZILLOTTO, *Imputazione*, cit., 165 s., la quale oppone che il redattore della *Collatio*, se la casa incendiata per prima fosse stata della stessa persona che aveva acceso il fuoco, avrebbe posto l'accento su tale circostanza, specificandolo. Si sofferma poi sulla connessione tramite l'*item* nella parte precedente del passo, richiamando adesivamente l'ipotesi di SCHIPANI, *Responsabilità*, cit., 200 nt. 1, il quale ritiene che l'aggettivo possessivo fosse assente nel testo di Ulpiano, propendendo per l'aggiunta da parte dei compilatori nella versione conservata nel Digesto, per evitare equivoci dovuti al taglio dei §§ 4-6. Cannata per la verità parla di irrilevanza della titolarità, portando il discorso su un piano generale. A me sembra tuttavia che, in considerazione del prosieguo della testimonianza, l'incendio volontario sul proprio fondo di stoppie, edifici, etc. porti, nell'ipotesi della propagazione del fuoco, a un rimedio processuale diverso da quello adottato in caso di incendio volontario di *res* nel fondo altrui propagatosi al fondo vicino. Come si vede, dunque, la titolarità della casa incendiata per prima non è affatto irrilevante.

¹⁵ In questo senso WATSON, *Two studies in textual history*, in «TR», 30, 1962, 224; V. ARANGIO-RUIZ, *Ulpiano, 18 ad edictum, comuni alla Collatio e al Digesto*, in *Studi in onore di B. Biondi*, II, Milano, 1965, 7.

¹⁶ Ulp. 18 *ad ed. D. 9.2.27.8: si quis insulam uoluerit meam exurere et ignis etiam ad uicini insulam peruenerit, Aquilia tenebitur etiam uicino: non minus etiam inquilinis tenebitur ob res eorum exustas.*

per sostenere l'applicazione della stessa azione in caso di propagazione dell'incendio all'*insula* vicina. In effetti, in questa circostanza la diffusione dell'incendio dalla sua sede principale potrebbe portare a preferire l'*actio in factum* in assenza di un nesso causale diretto. Per giustificare il riferimento all'azione diretta, una parte della dottrina ha puntato sul profilo soggettivo, ovvero sia il dolo iniziale, chiamato a colmare l'assenza del nesso causale immediato tra azione ed evento non voluto¹⁷. Per sostenere una simile lettura, Nörr si ispira a un caso affrontato nelle scuole di retorica sull'incendio di un albero propagatosi nella casa vicina, riportato da Seneca il vecchio¹⁸. La regola di riferimento è la seguente: *qui sciens damnum dederit, quadruplum solvat, qui inscius, simplum*. Essa non sembra trovare corrispondenza in alcuna legge romana¹⁹, ma nella discussione retorica su di essa vengono modellate le opposte ragioni del danneggiato e del danneggiante che lasciano emergere, anche sul piano sociale, un ulteriore motivo di contrapposizione per essere il primo un povero, il secondo un ricco. Il ricco ha incendiato l'albero che si trovava sul fondo del vicino povero perché gli ostacolava la vista. Il fuoco però si era propagato anche alla casa del povero, distruggendola. Mentre per l'albero il ricco è disposto a pagare il quadruplo, per la casa egli ritiene di non dover superare il *simplum*, perché non ha agito con dolo. Il povero, dal canto suo, si difende puntando sull'unicità dell'intento doloso sia per l'albero sia per la casa, visto che l'albero è considerato *pars domus*, trovandosi all'interno della casa²⁰. L'argomento per conservare il dolo quale criterio soggettivo della condotta risiede dunque nella considerazione unitaria delle *res* bruciate.

In realtà, il caso di propagazione dell'incendio dall'albero alla casa è solo parzialmente analogo a quello esaminato nella *Collatio*, ove l'incendio passa da un'*insula* a un'altra, perché la prima *insula* non può essere considerata, come l'albero nell'esempio retorico, parte della (seconda) casa a cui l'incendio si è esteso. Questa differenza si

¹⁷ G. MACCORMACK, *Juristic interpretation of the lex Aquilia*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, I, Milano, 1982, 274 ss.; D. NÖRR, *Causa mortis*, München, 1986, 162 s. Quest'ultimo studioso tiene in considerazione anche una diversa ricostruzione che giustifica l'azione diretta per l'assenza di cause esterne tra azione ed evento. Il profilo soggettivo è sicuramente rilevante nella configurazione della fattispecie aquiliana, tant'è che l'azione diretta e, non c'è motivo di ritenere diversamente, anche quella in fatto vengono concesse solo in presenza di *dolus* o *culpa*, ciò tuttavia non esclude la pari rilevanza di altri fattori, come il nesso causale, sul quale va concentrata l'attenzione nella concessione dell'*actio in factum*.

¹⁸ Sen. *contr.* 5.5.

¹⁹ NÖRR, *Causa mortis*, cit., 163 e nt. 13, parla di un miscuglio di norme diverse.

²⁰ E così 'etiamsi partem damni dare noluit, si tamen voluit partem, in totum, quasi prudens dederit, tenendus es; ex toto enim noluisse debet qui imprudentia defenditur'.

amplifica evidenziando un'ulteriore distinzione²¹. La trattazione della *controversia* del retore si concentra sul profilo soggettivo ai fini della quantificazione del risarcimento del danno. Nella testimonianza ulpiana, al contrario, l'attenzione è portata sull'adeguatezza del rimedio processuale, azione aquiliana o *in factum*. Il profilo soggettivo, il dolo, viene esplicitato nel momento iniziale dell'incendio della prima *insula* e non ulteriormente specificato, anche in considerazione del fatto che, ai fini del risarcimento aquiliano, non rileva se l'incendio della seconda *insula* sia stato causato con dolo o con colpa.

Piuttosto, a me sembra che sia il rapporto di causalità a orientare la scelta dell'azione, come emerge dal confronto con il prosieguito della casistica nella quale si affrontano le ipotesi *sub b* e *b₁*).

Va detto preliminarmente che la fattispecie principale (*b*), l'incendio di stoppie nel proprio fondo, non rileva ai fini del danneggiamento, essendo un atto lecito, tant'è che Ulpiano prende in esame soltanto il caso della propagazione dell'incendio al fondo del vicino (*b₁*). Quest'ultima ipotesi ha dato luogo a un dibattito giurisprudenziale circa l'uso dell'azione, aquiliana²² o *in factum*. La maggior parte dei giuristi si era orientata nel senso dell'*actio in factum* e, per giustificare questa posizione, Ulpiano riporta il

²¹ NÖRR, *Causa mortis*, cit., 163, ravvisando una vicinanza tra i due casi, ritiene che se si usasse l'argomento della *controversia* per spiegare la decisione di Labeone, essa poggierebbe sul dolo e sull'immediatezza dell'*urere*. Sul punto cfr. *infra*, in testo.

²² ZILLOTTO, *L'imputazione*, cit., 170 ss., ritiene che un frammento di Paul. 22 *ad ed.* D. 9.2.30.3 offra la testimonianza della diversa soluzione, ovvero sia dell'applicazione dell'azione aquiliana diretta, al caso discusso di bruciatura delle stoppie. Il passo è il seguente: Paul. 22 *ad ed.* D. 9.2.30.3: *in hac quoque actione, quae ex hoc capitulo oritur, dolus et culpa punitur: ideoque si quis in stipulam suam vel spinam comburendae eius causa ignem immiserit et ulterius evagatus et progressus ignis alienam segetem vel vineam laeserit, requiramus, num imperitia eius aut negligentia id accidit. nam si die ventoso id fecit, culpa reus est (nam et qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur): in eodem crimine est et qui non observavit, ne ignis longius procederet. At si omnia quae oportuit observavit vel subita vis venti longius ignem produxit, caret culpa*. Il giurista distingue, nell'ipotesi dell'incendio propagatosi dal proprio fondo a quello altrui, se vi sia stata *imperitia* o *negligentia* di chi abbia acceso il fuoco con la previsione della relativa sanzione aquiliana, oppure sia assente qualsiasi *culpa* e si possa riconoscere in una *subita vis venti* la causa del danno al vicino, escludendo qualsiasi risarcimento. La studiosa, aderendo all'ipotesi avanzata da NÖRR, *Causa mortis*, cit., 178, legge nel riferimento iniziale all'azione che nasce dal terzo capitolo della legge il richiamo all'azione aquiliana diretta, ritenendo così che Paolo riportasse l'opinione minoritaria in materia di incendio propagatosi a seguito di una normale pratica agraria. A ben vedere, però, il paragrafo precedente del lungo frammento di Paolo (LENEL, fr. 366) si chiude sull'azione utile aquiliana, nell'ipotesi di consumo di vino o frumento altrui. Il § 3 si apre con *in hac quoque actione*. A me sembra che non si possa escludere che Paolo alludesse proprio all'azione utile e non a quella diretta nel trattare il caso della bruciatura delle stoppie. Non è questa la sede per spiegare il significato del riferimento all'azione utile e non in fatto (cfr. *infra*, nt. 28): quel che emerge, tuttavia, è la possibilità che Paolo non stesse facendo riferimento all'azione diretta. Seguendo questa lettura, avrebbe un senso la

parere di Celso. Il cuore dell’argomentazione sta nella distinzione tra appiccare il fuoco *principaliter* e tenere una condotta diversa (*aliud*), quale causa della propagazione del fuoco (*quia non principaliter hic exussit, sed dum aliud egit, sic ignis processit*).

Nörr porta giustamente l’attenzione sull’uso dell’avverbio *principaliter*, segnalandone la novità del significato attribuitogli da Celso²³ nel senso, oggi per noi comune, di ‘principalmente’²⁴, rispetto al significato ‘in maniera degna di un principe’ attestato in precedenza. Lo studioso ha ipotizzato che l’espressione fosse un grecismo: essa sarebbe l’equivalente greco di *προηγούμενος*, nel significato appunto di ‘principalmente’, che Celso avrebbe reso in latino attribuendogli uno specifico significato causale, ispirato alla filosofia aristotelica e che avrebbe trovato il suo primo impiego in Teofrasto²⁵. E dunque, rispetto alla testimonianza celsina, appare assai verisimile che l’azione diretta venga usata soltanto quando l’agire del danneggiante è *causa principalis* dell’incendio nel fondo altrui, come nel caso della propagazione dell’incendio inizialmente appiccato su un bene appartenente ad altri; mentre l’*actio in factum* sia usata qualora l’incendio derivi da una *causa per accidens*, quando cioè, bruciando le stoppie nel proprio fondo, il fuoco si sia propagato su quello altrui, trasformando una pratica agricola lecita in un incendio, un *aliud* rispetto alla condotta iniziale.

Non c’è dubbio che la motivazione di Celso porti l’attenzione sul profilo causale, lasciando in ombra quello psicologico che dobbiamo ritenere presupposto quanto meno per l’applicazione dell’azione in fatto aquiliana²⁶. Il profilo soggettivo della colpa, del resto, emerge chiaramente nel rescritto del *divus Severus* riportato da Ulpiano a

precisazione: *nam et qui occasionem praestat, damnum fecisse uidetur*, in linea con il *mortis causam praestare*, altrimenti inutile rispetto all’applicazione dell’azione diretta.

²³ WATSON, *Two studies*, cit., 213, ritiene che la spiegazione, all’indicativo e non all’infinito, sia di Ulpiano e non di Celso.

²⁴ Cfr. NÖRR, *Causa mortis*, cit., 171 ss.

²⁵ NÖRR, *Causa mortis*, cit., 175.

²⁶ Rispetto alla responsabilità per colpa, cfr. *supra*, nt. 22, la testimonianza di Paolo. Sul rilievo del profilo soggettivo nel frammento cfr. SCHIPANI, *Responsabilità*, cit., 362 ss.; ZILLOTTO, *Imputazione*, cit., 173, la quale sottolinea come il parere di Paolo evidenzi «il risolversi di problemi di causalità attraverso l’indagine della colpevolezza». A me sembra che Paolo, in questa testimonianza, porti l’attenzione sul profilo soggettivo del danno, non occupandosi del tipo di azione da adottare. I profili sono indubbiamente connessi, anche se va distinta l’indagine sui requisiti per la configurazione del danno aquiliano, tra cui la colpa o il dolo, da quella dell’azione da usare nel caso specifico, impostata sul rapporto causale. Se l’incendio si è propagato fortuitamente, non essendo configurabile, per mancanza della colpa dell’agente, un danno aquiliano, non si porrà la questione del tipo di rimedio. Sulla base della medesima logica, Celso, nel discutere del rimedio da adottare, nel caso dell’incendio propagatosi dalla bruciatura delle stoppie nel proprio fondo, dà per presupposta l’esistenza della colpa, come provato dal rescritto del *divus Severus*, in assenza della quale sarebbe stata inutile qualunque discussione relativa all’azione.

conferma della soluzione celsina relativa all'*actio in factum*. Il caso è analogo: il fuoco acceso per esigenze agricole, per colpa degli schiavi, si propaga e distrugge il fondo altrui. La colpevolezza degli schiavi consente al *dominus* convenuto in giudizio di scegliere se risarcire o consegnare a nosa i colpevoli, come emerge dalle parole del rescritto.

Dal confronto dei due casi si desume che la configurazione della fattispecie celsina presupponga, ai fini della responsabilità aquiliana, sia nesso causale che profilo soggettivo, ma il giurista sceglie di concentrare l'attenzione sulla componente causale. Quest'attenzione si riflette sulla scelta del rimedio da adottare, ovvero si applica l'*actio in factum* in luogo di quella diretta. Ponendosi in linea con alcune ipotesi di applicazione dell'*actio in factum*, attestate dalla giurisprudenza precedente per casi in cui il danno si realizza con nesso causale mediato²⁷, Celso conferma, con la sua teorizzazione della causa principale del fatto lesivo contrapposta a quella ulteriore, il criterio distintivo tra azione aquiliana diretta e azione in fatto²⁸.

Usando il criterio celsino, diviene comprensibile anche la soluzione dell'azione diretta nei casi di incendio doloso di un bene altrui. Essa si fonda sull'unità dell'atto di incendiare che conserva l'immediatezza del nesso causale: si dà per presupposto che appiccare il fuoco volontariamente a un'*insula* altrui non snaturi il suo carattere di *causa principalis* anche se il fuoco si propaghi altrove arrecando ulteriori danni di cui si è necessariamente responsabili.

²⁷ Cfr. ad es. Lab.- Ner. -Ofil. in Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.1.9 pr.; Lab. in Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.8.2.20; Proc. in Coll. 12.7.7.8; Proc. in Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.7.3.

²⁸ *Lactio in factum* aquiliana è attestata come unica azione usata per danni causati secondo un nesso causale mediato prima della riflessione gaiana che rilegge queste ipotesi richiamando al suo posto l'azione utile (Gai. 3.202, 3.219; Gai 13 *ad ed. prov.* D. 47.2.51). Questa anomalia è stata già notata dalla dottrina, giustificandola con l'influenza della prassi provinciale che usa l'azione utile per estendere l'ambito di applicazione dell'azione civile (E. VALIÑO, *Actiones utiles*, Pamplona, 1974, 336 s.), con il declino del processo formulare (W. SELB, *Formulare Analogien in actiones utiles und actiones in factum vor Julian*, in *Studi C. Sanfilippo*, V, Milano, 1984, 759 per evitare la confusione tra *actio in factum* e *formula in factum concepta* (P. GRÖSCHLER, *Actiones in factum. Eine Untersuchung zur Klage-Neuschöpfung im nichtvertraglichen Bereich*, Berlin, 2002, 36).